

## NOTA INFORMATIVA

Con la presente nota informativa predisposta ai sensi dell'art185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 417/D del 28 settembre 2000 e n. 518/D del 21 novembre 2003, forniamo le seguenti informazioni:

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - 00136 Roma -Via Massimi, 158 tel 06/3018.1 - fax 06/3018.3382.

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -Unico Socio -Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

### INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

#### Legislazione applicabile al contratto

Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dalla applicazione di norme imperative nazionali. La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana.

#### Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Massimi, 158 - 00136 Roma E-mail: reclami@groupama.it fax 06.80210979. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un'azione giudiziaria.

### INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattaizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione contenute in polizza

#### Durata del contratto

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine specificato nelle Condizioni di Assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile ovvero di maggior durata eventualmente previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

#### Periodo di carenza contrattuale

Le garanzie della polizza decorrono:

##### per le Ernie traumatiche:

dal 181° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;

##### per Indennità Giornaliera da Ricovero e Convalescenza reso necessario da malattia:

dal 30 ° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione con riferimento alle malattie insorte in corso di contratto;

dal 300 ° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto qualora dichiarati alla Società, nonché per il parto.

Si precisa altresì che:

per l'aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, le garanzie sono operanti – con il termine di aspettativa di 30 giorni – soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:

dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le persone, le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti;

dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle persone, alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.

#### Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI, NONCHÉ L'EVENTUALE PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALMENTE PREVISTO**